

Sentenza sull'intestazione fittizia di immobile acquistato con proventi di una bancarotta

Il riciclaggio assorbe altri reati

Fuori gioco il delitto di trasferimento fraudolento di valori

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Un solo reato per più illeciti: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 38141 del 10 ottobre scorso, con cui la seconda sezione penale ha ritenuto che il delitto di trasferimento fraudolento di valori, nel caso concreto integrato dalla intestazione fittizia di un immobile acquistato con il denaro provento di una bancarotta, resta assorbito nel reato di riciclaggio. La Suprema Corte, partendo dal presupposto giuridico per cui il delitto di riciclaggio può essere integrato anche mediante una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro e finalizzati a dissimulare la provenienza delittuosa del denaro, ha ritenuto che l'acquisto dell'immobile e l'intestazione fittizia fossero da considerare come l'ultimo segmento di una condotta articolata non sanzionabile due volte, e integrante quindi non un reato autonomo, ma quello di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p..

Il caso. La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna in primo grado dell'imputata per i reati di trasferimento fraudolento di valori (512-bis c.p.) e riciclaggio aggravato dal danno di rilevante gravità (artt. 648-bis e 61 c. 1 n. 7, c.p.). I giudici di merito, con una "doppia conforme", avevano ricostruito così la vicenda: l'imputata aveva aperto a proprio nome un conto corrente, delegando il coniuge per le relative operazioni; sul conto era stato riversato il denaro provento dei delitti di bancarotta commessi dal marito, con il quale erano state periodicamente pagate al venditore, a mezzo di rimesse bancarie, le rate mensili del prezzo di un immobile acquistato in una nota località marittima, fittiziamente intestato alla donna.

La linea difensiva. Sin dal primo grado, la difesa aveva sostenuto l'unicità e identità della condotta, cosicché la più grave fattispecie di riciclaggio avrebbe dovuto assorbire quella di trasferimento fraudolento di valori, vista la clausola di riserva inserita nell'art. 512-bis c.p., che punisce chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere di agevolare condotte di riciclaggio, ma "salvo che il fatto costituisca più grave reato".

Riciclaggio e intestazioni fittizie. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Innanzitutto, ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità per

Riciclaggio vs trasferimento fraudolento di valori	
Il quesito	In caso di intestazione fittizia di un immobile acquistato con il denaro provento di una bancarotta: • è configurabile il solo reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p.? • o anche quello trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis c.p.?
Riciclaggio	L'art. 648-bis c.p. punisce con la reclusione da quattro a 12 anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000, chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, o compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa
Trasferimento fraudolento di valori	L'art. 512-bis c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di agevolare la commissione di riciclaggio
La giurisprudenza di legittimità	Come ribadito da Cass. pen. n. 38141/2022: • il riciclaggio è un reato a forma libera la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune dell'occultamento della provenienza delittuosa • in questa ipotesi si configura un unico reato c.d. a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere
La risposta della Cassazione	Come da ultimo deciso da Cass. pen. n. 38141/2022, la intestazione fittizia di un immobile acquistato con il denaro provento di una bancarotta: • costituisce un segmento della più articolata condotta di riciclaggio • considerata la clausola di riserva dell'art. 512-bis c.p. ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), non può essere sanzionata una seconda volta e resta assorbita dalla fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p.

cui integra il reato di riciclaggio anche la semplice condotta di colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro (Cass. pen., n. 21687/19 e n. 23890/21).

Reato c.d. a formazione progressiva. Ciò detto, ha os-

servato come correttamente la Corte di appello avesse nella vicenda concreta evocato la figura del reato unico a formazione progressiva, considerato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenien-

za delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto: in questa ipotesi si configura proprio un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere (Cass. pen., n. 7257/2019 e n. 26250/2022).

La decisione della Suprema Corte. In sostanza i giudici di merito avevano ravvisato una unica condotta di riciclaggio, realizzata con più atti, il primo dei quali costituito dal versamento sul conto corrente del-

la ricorrente del denaro provento dei delitti commessi dal marito, poi utilizzato per pagare l'immobile, alla stessa fittiziamente intestato. La fittizia intestazione, per stessa ricostruzione nelle sentenze di I e II grado, aveva costituito un segmento della più articolata condotta di riciclaggio che, considerata la clausola di riserva dell'art. 512-bis c.p. ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), non può essere sanzionata una seconda volta.

© Riproduzione riservata

Per la condanna basta l'accettazione del rischio

Condanna per riciclaggio a maglie larghe, basta accettare il rischio della provenienza illecita: è quanto al contempo emerge dalla sentenza n. 38141/2022, che ha visto la Cassazione rigettare il motivo di ricorso con cui veniva lamentata l'incompatibilità della fattispecie con il dolo eventuale.

La Suprema Corte, in relazione all'elemento soggettivo, ha ritenuto che l'argomentazione dei giudici di merito fosse stata puntuale e immune da vizi laddove aveva considerato del tutto inverosimile l'affermazione della ricorrente, circa la totale mancanza di conoscenza delle attività del coniuge, ritenendola una circostanza assolutamente non credibile, soprattutto alla luce

dello spessore culturale dell'imputata, avvocato, che negli anni precedenti aveva anche intrapreso un'attività di collaborazione con un prestigioso studio legale, concretizzata soprattutto in supporto in attività di due diligence e in procedure di trasferimento di azienda. Inoltre, la Corte di appello, ricorrendo a massime d'esperienza, aveva trattato la prova logica della sussistenza del dolo da circostanze precise, quali l'improvviso acquisto di una casa in vacanza per una rilevantissima somma, l'apertura di un conto corrente a proprio nome sul quale l'imputata non aveva mai operato, il versamento su quel conto di cospicue somme da parte del marito. Aveva peraltro poi osservato il

giudice di appello che, anche ammettendo che l'imputata non fosse al corrente, nei dettagli, delle attività distrattive compiute dal marito, non v'era dubbio che, intestandosi l'immobile, aveva accettato il rischio che il denaro provenisse da operazioni illecite.

Era dunque da condividere l'evocazione del dolo eventuale, che, come ricordato dalla Cassazione nella sentenza in commento, è configurabile nel delitto di riciclaggio quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito (v. Cass. pen., n. 36893/2018 e n. 10364/2022).

© Riproduzione riservata